



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN VERO MILIS

Via Umberto I n. 12 - 09070 - SAN VERO MILIS

Tel. 0783 53670– C.F. 90027760959 codice univoco UFG2N4

Codice iPA istsc_oric81200v e-mail oric81200v@istruzione.it pec oric81200v@pec.istruzione.it

sito web: www.icsanveromilis.edu.it

INFORMATIVA ISTRUZIONE PARENTALE

Aspetti normativi, operativi e modulistica

Sommario

Istruzione parentale	3
Riferimenti normativi	3
Modalità di assolvimento e deroghe.....	4
Esami di idoneità e di Stato	5
Aspetti operativi e modulistica	7
MODULO A	8
MODULO B	10
MODULO C	13
MODULO D	14

Istruzione parentale

Nella presente informativa con l'espressione "istruzione parentale" (detta anche scuola familiare, educazione, istruzione parentale, *homeschooling* o *home education*) si indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Riferimenti normativi

- Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";
- Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica";
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - ✓ il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - ✓ i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 "Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Modalità di assolvimento e deroghe

Nel caso di istruzione parentale, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Quindi, si ritiene opportuno precisare che:

- la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;
- come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs. 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità;
- la comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione;
- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- la comunicazione di “istruzione parentale” va effettuata annualmente;
- in ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;
- i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- la capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all'istruzione dei figli. Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone;
- per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio;
- dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente Scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). **L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.**

La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente.
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato; siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame; siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
- La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal Dirigente scolastico.
- Il Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area

linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.
- Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

Il D.Lgs. 62/2017 stabilisce, all'art. 10 "Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti", che:

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il
- 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
- L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
- Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Aspetti operativi e modulistica

Quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (Gennaio/Febbraio) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 Marzo. In seguito, annualmente nel periodo delle iscrizioni.	Avvio della procedura e conferma annuale.	MODULO A "Comunicazione d'istruzione parentale" MODULO B "Autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche"
In tempi iniziali.	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali.	
Entro il 30 Aprile di ogni anno.	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	MODULO C Domanda d'esame d'idoneità/licenza fine ciclo MODULO D "Programma svolto"

L'Istituto Comprensivo di San Vero Milis nella persona del Dirigente Scolastico e del Personale Docente resta a disposizione delle Famiglie che attivino l'istruzione parentale per la condivisione di aspetti didattici, di competenze e di metodologie di insegnamento-apprendimento e di natura psico-pedagogica.

Si allegano i MODULI A, B, C, D.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
 ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/1993)